SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 giugno 1997 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 maggio 1997.

Sospensione dell'applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 concernente le tariffe promozionali per comunicazioni verso fornitori di servizi della rete Internet.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale del 28 febbraio 1997 concernente le tariffe promozionali per comunicazioni verso fornitori di servizi della rete Internet;

Sentite le associazioni di categoria degli utenti e dei fornitori del servizio Internet che hanno richiesto una revisione delle condizioni e delle procedure relative alle tariffe promozionali per i servizi della rete Internet di cui al decreto 28 febbraio 1997;

Riconosciuta la necessità di modificare il decreto ministeriale sopra citato concernente le comunicazioni verso fornitori di servizi della rete Internet;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di sospendere l'applicazione del ripetuto decreto ministeriale nelle more dell'emanazione del decreto modificativo, tuttora in fase di elaborazione;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, a decorrere dal 1° giugno 1997 l'applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 di cui alle premesse.

Art. 2.

Gli abbonamenti sottoscritti in relazione a quanto previsto dal decreto medesimo hanno scadenza il 31 maggio 1997.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 49

97A4482

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 maggio 1997.

Divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalità applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 822/87, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1592/96, relativo all'organizzazione comune del mercato vitinicolo ed, in particolare, l'art. 36, paragrafo 2, che stabilisce che i vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione della stessa unità amministrativa simultaneamente come varietà di uva da vino e come varietà di uve da tavola, qualora non siano stati esportati, devono essere distillati e possono circolare solo se destinati ad una distilleria;

Visto il regolamento CEE n. 3800/81 che stabilisce la classificazione delle varietà di viti;

Visto il regolamernto CEE n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed alla tenuta dei registi nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 3105/88 che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto-legge n. 370 del 7 settembre 1987 convertito in legge n. 460 del 4 novembre 1987 ed in particolare l'art. 4, comma 11 e comma 6, concernenti le sanzioni derivanti dalle inosservanze delle disposizioni relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visti i decreti ministeriali 8 settembre 1983 e 1° agosto 1995 recanti modalità relative alla vinificazione delle uve da tavola;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1976, e successive modifiche, recante disposizioni applicative ed integrative delle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola;

Considerata l'opportunità, intervenuta in seguito all'emanazione del regolamento CE n. 1592/96, di codificare le disposizioni di cui ai decreti ministeriali sopra menzionati;

Considerata la necessità di consentire agli organismi competenti l'effettuazione di adeguati ed efficaci controlli in materia di vinificazione delle uve da tavola che figurano nella classificazione per la stessa unità amministrativa anche come uve da vino;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione dell'art. 36, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 822/87, così come risulta modificato dal regolamento CE n. 1592/96, è vietata l'introduzione delle uve da tavola e dei prodotti ottenuti dalle stesse in conformità della normativa comunitaria negli stabilimenti dove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime.

Art. 2.

1. In conformità dell'art. 36, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87, e successive modificazioni, possono essere trasformate in vino da tavola le uve appartenenti:

alla varietà «Moscato di Terracina» prodotta nella provincia di Latina per la quantità massima di 40 quintali per ettaro;

alle varietà «Regina» e «Regina dei vigneti» prodotte nella provincia di Chieti per la quantità massima di 100 quintali per ettaro.

Art. 3.

1. Le uve della varietà «Moscato di Terracina» prodotta nella provincia di Latina e delle varietà «Regina» e «Regina dei vigneti» prodotte nella provincia di Chieti che eccedono le quantità massime ammesse a dare vino da tavola, previste al precedente art. 2 e che non sono destinate al consumo umano diretto possono essere trasformate in vino.

2. Le uve da tavola di cui al comma 1, ed i prodotti ottenuti dalle stesse devono essere trasformati in stabilimenti a ciò destinati e differenti da quelli ove sono trasformate e/o detenute le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime.

3. Per stabilimenti differenti sono da intendersi anche gli stabilimenti di distillazione.

Art. 4.

1. Le distillerie all'atto del ricevimento dei vini di cui al precedente art. 3 consegnati dai soggetti obbligati devono rilasciare un'attestazione mediante bolletta conforme al modello *A*, allegato al presente decreto, da copiare a ricalco di cinque copie.

2. Qualora la distillazione venga effettuata dal produttore vinicolo stesso quale distillatore riconosciuto in conformità del regolamento CEE n. 2046/89, l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi.

3. Le bollette da compilarsi a cura del titolare della distilleria devono essere numerate progressivamente e timbrate dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

4. Gli stabilimenti di cui all'art. 3 devono essere preventivamente autorizzati alla trasformazione delle uve da tavola dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, e sono, altresì, soggetti alle norme previste dal regolamento CEE n. 2238/93 relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.

Art. 5.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 20 agosto 1976, 8 settembre 1983 e 1° agosto 1995 citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 180

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (*)

Bolletta n. ....

L'obbligato alla distillazione di cui all'art. 36 - par. 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 (**) ....

ha consegnato in data odierna alla distilleria ....

hl di vino ottenuto da uve da tavola con gradazione alcolometrica effettiva di .... per complessivi gradi alcool ....

Estremi della bolletta di accompagnamento: ....

Estremi della denuncia di produzione (***) ....

Data, ...

Il conferente

Per la distilleria

(*) La bolletta va compilata in 5 esemplari: il primo ed il secondo per il conferente, il terzo per l'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, il quarto per l'Ufficio del comune competente per territorio, il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria;

(**) Indicare le generalità o la ragione sociale;

(***) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

97A4486

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 1997.

Revoca dei decreti ministeriali 28 gennaio 1992 e 15 aprile 1996 relativi alla messa in liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «La Fausta - Società a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1992 con il quale la società cooperativa edilizia «La Fausta - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Pulcini in data 17 maggio 1972, rep. 63973, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa a seguito dichiarazione dello stato di insolvenza sentenziato in data 19/24 settembre 1990 e l'avv. Domenico Oropallo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1995 con il quale il dott. Oropallo revocato è stato sostituito dal dott. Alessandro Giannetta;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1996 con il quale il dott. Giuseppe Gismondi è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Alessandro Giannetta, dimissionario;

Vista l'istanza in data 3 ottobre 1996 con la quale il rappresentante legale della sopracitata cooperativa nel comunicare che erroneamente la stessa — a tutt'oggi in piena attività — è stata a suo tempo posta in liquidazione coatta amministrativa in luogo di altra cooperativa avente eguale denominazione sociale;

Considerato che dalle verifiche effettuate attraverso i documenti contenuti nei fascicoli posizione B.U.S.C. 20978 e 2558, si è avuta conferma sulla esistenza presso la cancelleria commerciale del tribunale di Roma di due cooperative edilizie aventi la stessa denominazione sociale di cui una costituita in data 17 maggio 1972 e l'altra il 10 ottobre 1963;

Tenuto conto della carenza degli estremi identificativi contenuti nell'estratto della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che non ha premesso di individuare in maniera esatta l'ente da porre in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto per quanto sopra opportuno procedere alla revoca del decreto ministeriale 28 gennaio 1992 unitamente a quello di sostituzione del commissario liquidatore al fine di non recare danno alla cooperativa in questione in piena attività;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza di sottoporre l'omonima società cooperativa edilizia cooperativa «La Fausta - Società a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Francesco Bellini, rep. n. 45574, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia pure con notevole ritardo;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali 28 gennaio 1992 e 15 aprile 1996 con i quali rispettivamente la società cooperativa edilizia «La Fausta - Società coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito dott. Mario Pulcini in data 17 maggio 1972, rep. n. 63973, registro società n. 2319/72, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Gismondi ne è stato nominato commissario liquidatore, sono revocati.

Art. 2.

La società cooperativa edilizia «La Fausta - Società a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito dott. Francesco Bellini, repertorio n. 45574, registro società n. 3031/63, è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giuseppe Gismondi, nato a Subiaco il 23 luglio 1964, con studio in via Capo de Gelsi, 20 Subiaco (Roma) ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A4483

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «E.D.P. Marche a responsabilità limitata», in Ascoli Piceno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 17 gennaio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. «E.D.P. Marche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «E.D.P. Marche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ascoli Piceno, costituita per rogito notaio dott. Pietro Caserta, in data 11 aprile 1987, rep. n. 17885, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e

l'avv. Sergio Spurio, nato ad Ascoli Piceno il 9 agosto 1960, studio in Folignano, via S. Benedetto, 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A4484

DECRETO 12 aprile 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ponte Nuovo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 19 giugno 1996 con la quale il tribunale di Firenze ha dichiarato lo stato di insovenza della società cooperativa «Ponte Nuovo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Ponte Nuovo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Firenze, costituita per rogito notaio dott. Luigi Aricò in data 8 luglio 1992, rep. n. 20366, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vicenzo Pilla, nato a S. Croce di Magliano (Campobasso) il 19 maggio 1961 e residente in Firenze con studio in via dei Conti n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A4485

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Intervento nazionale AIMA per l'abbandono della produzione lattiera. Legge n. 642/1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2 comma 1 affida al CIPE le funzioni di programmazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/1982, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/1982, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 642, ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che l'AIMA adotti a partire dal 1° gennaio 1997 il programma volontario di abbandono della produzione lattiera, e che il CIPE deliberi l'individuazione sia dell'importo dell'indennità da erogare ai produttori cedenti le quote latte sia il prezzo da richiedere ai produttori in sede di riassegnazione delle quote stesse, nonché le modalità di attuazione del programma;

Visto il regolamento (CE) n. 3950/92 e in particolare l'art. 8, che prevede la ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale accordando una indennità ai produttori che abbandonino definitivamente un parte o la totalità della loro produzione;

Tenuto conto che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica con la nota n. 31049 del 21 febbraio 1997 relativa al programma degli interventi nazionali AIMA per il 1997, l'esistenza, sul capitolo n. 311 del bilancio dell'AIMA, di disponibilità

finanziarie sufficienti all'anticipo della copertura del piano di abbandono della produzione lattiera previsto dalla legge n. 642/1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1995 con il quale il dott. Camillo De Fabritiis è stato nominato Commissario straordinario di Governo dell'AIMA e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1996, con il quale è stata reiterata la citata nomina;

Visto il parere favorevole, sul documento contenente la proposta al CIPE per la individuazione dell'importo dell'indennità di attuazione del programma di cui all'art. 3, quarto comma, della legge n. 642/1996, espresso dal Commissario di Governo dell'AIMA dott. Camillo De Fabritiis con delibera n. 312 del 13 febbraio 1997;

Vista la proposta relativa alla determinazione della indennità e modalità di attuazione del programma di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 642/1996, trasmessa dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 31048 del 21 febbraio 1997;

Tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente il programma, al fine di evitare di pregiudicare la situazione del settore consentendo agli operatori interessati di assumere le proprie decisioni entro un quadro di riferimenti certi;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. È approvato il programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera di cui alle premesse determinando in lire 550 per quota il prezzo di acquisto e vendita.

2. In caso di abbandono totale della produzione il produttore si impegna a cessare definitivamente la produzione di latte e a non detenere in stalla, vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato regolamento CE n. 3886/92 ovvero derivanti da incorci fra le stesse con altre razze.

3. L'AIMA accoglierà, secondo il criterio cronologico della data di presentazione delle domande, le richieste di adesione al programma, presentate entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

4. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni precedenti l'AIMA provvede utilizzando le risorse destinate dalla delibera CIPE 18 dicembre 1996 di approvazione degli interventi nazionali AIMA per il 1996, relative all'intervento denominato «compensazione agli allevatori di vacche da latte macellate», soppresso dalla delibera CIPE 21 marzo 1997 di approvazione degli interventi nazionali AIMA per il 1997.

5. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA secondo i criteri previsti dalla legge n. 642/1996, art. 3, comma 5 e 5-*bis*, così come specificati nel programma. In subordine ed a parità di condizioni, per i produttori che non rientrino nei suddetti criteri, nell'assegnazione delle quote su base nazionale, prevista nell'art. 3, comma 5-*bis* della richiamata legge, verrà data priorità a quei produttori la cui produzione globale di latte non superi le trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata a foraggi.

6. Le quote acquistate non possono essere né vendute né affittate fino al termine del periodo 1999-2000.

7. L'AIMA potrà procedere all'accoglimento delle offerte di cessione e delle domande di acquisto delle quote anche gradualmente per blocchi di valore equivalente.

8. Le operazioni di acquisto da parte dell'AIMA e di riassegnazione delle quote dovranno concludersi entro il 31 dicembre 1997, in modo da consentire il corretto e pronto inizio del successivo periodo di produzione lattiera.

9. L'AIMA pagherà le quote al venditore entro sessanta giorni dalla data di accettazione dell'offerta.

10. Nell'attuazione del suddetto intervento nazionale, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza del medesimo con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato del settore.

11. A tale scopo il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvederà a notificare l'intervento, nonché il relativo piano operativo, alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 189

97A4462

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Approvazione del quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1997-99. Legge n. 41/1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente la predisposizione ed approvazione del «Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto in particolare l'art. 1 della legge n. 41/1982 il quale prevede che il piano sia elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della stessa legge, sia approvato dal CIPE e adottato con decreto del Ministro della marina mercantile;

Viste le indicazioni di cui all'art. 2 della legge n. 41/1982 in base alle quali il piano deve essere costituito di tre parti, concernenti rispettivamente l'attività in mare, le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca e la ripartizione degli sttaiamenti tra contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla

pesca, contributi a fondo perduto, fondi annuali destinati al Fondo centrale per il credito peschereccio, contributi per attività promozionali;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed in particolare l'art. 2, comma 4, lettera *a)*, che trasferisce al Ministero le funzioni in materia di pesca marittima già di competenza del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997) che in tabella *C* ha indicato in 90 miliardi per il 1997, 45 miliardi per il 1998 e 45 miliardi per il 1999 le risorse finanziarie da destinare all'attuazione del piano nazionale per la pesca marittima;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 2, comma 187, al fine di consentire una più efficace attuazione degli obiettivi del piano pesca, prevede la possibilità di ripartire gli stanziamenti fra i vari settori d'intervento del piano anche in deroga alle percentuali stabilite dall'art. 2 del citata legge n. 41/1982;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1993 con la quale è stato approvato il quarto piano triennale per la pesca marittima e l'acquacoltura;

Vista la nota n. 601483 del 25 novembre 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali con la quale è stato trasmesso il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre per il triennio 1997-99 con l'indicazione del quadro finanziario quantificato in 270 miliardi di lire, in ragione di 90 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 e con la precisazione che alla copertura del fabbisogno eccedente le disponibilità recate dalla legge finanziaria si provvederà con apposito disegno di legge;

Vista la nota n. 60499 del 3 marzo 1997 con cui il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso alla segreteria CIPE una proposta di modifica della tabella di ripartizione degli stanziamenti indicati a pagina 101 del sopracitato piano pesca;

Visto il verbale della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima - Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare del 6 novembre 1996 con il quale è stato approvato a maggioranza il quinto piano triennale pesca;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato, per i successivi adempimenti di cui all'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, il quinto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1997-99.

Nell'attuazione del piano il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali avrà cura di verificare la coerenza degli interventi previsti con la normativa comunitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il programma sarà attuato nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

Raccomanda

al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di:

1) adottare, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le misure necessarie ad assicurare il coordinamento fra le attività di ricerca svolte nell'ambito del piano e le linee generali di politica della ricerca;

2) presentare al CIPE entro due mesi dalla pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* la prescritta relazione sull'attuazione del piano 1994-96;

3) assicurare che nell'attuazione del piano:

sia evitata l'eccessiva diffusione nei nostri mari di specie alloctone;

siano avviati programmi di tutela e ripopolamento delle zone costiere;

sia rafforzata l'azione di monitoraggio per una più puntuale verifica degli obiettivi raggiunti e delle problematiche sorte.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 195

97A4460

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Modificazione alla deliberazione 23 giugno 1995: assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 recante procedure finanziarie per il Fondo di rotazione sopra citato;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il Regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/1988, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia ed all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/1993, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Vista la decisione della Commissione europea C(94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente l'approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate all'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, comprendente, all'asse n. 8, le attività di assistenza tecnica, monitoraggio, studi, informazione ed informatizzazione;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato ed i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ed in particolare, il punto 3 della stessa, relativo alla copertura della quota nazionale, pari a lire 21 miliardi, per le predette attività di cui all'asse n. 8;

Vista la propria delibera 23 giugno 1995, con la quale è stata fra l'altro assegnata, al punto *b)*, la somma di lire 1.190 miliardi, a valere sui mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, quale quota parte di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti sul Q.C.S. dell'obiettivo 1 - 1994-1999 - compresa l'attività di monitoraggio;

Considerato che nell'importo di lire 1.190 miliardi, previsto dalla delibera del 23 giugno 1995, va ricompresa anche la quota di cofinanziamento nazionale per le attività previste dall'asse n. 8 del Q.C..S., pari a 21 miliardi di lire, come previsto dalla propria delibera del 13 aprile 1994;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Il punto *b)* della propria delibera del 23 giugno 1995, concernente l'«Assegnazione di risorse recate dall'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488», è modificato come segue:

«1.190 miliardi di lire quale parte di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, compresa l'attività di monitoraggio; tale somma è comprensiva della spesa di 21 miliardi di lire, di cui al punto 3 della propria delibera del 13 aprile 1994, relativa alla quota di parte nazionale per le attività FESR previste dall'asse prioritario n. 8 del sottoquadro multiregionale del Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1-1994/1999, «Assistenza tecnica, pubblicità, monitoraggio».

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 188

97A4461

DELIBERAZIONE 21 marzo 1997.

Criteri per la ripartizione dei finanziamenti relativi al programma operativo di metanizzazione del Mezzogiorno e direttive per l'istruttoria delle domande di ammissione ai benefici della legge n. 784/1980.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente i programmi integrativi speciali di metanizzazione;

Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 445, concernente il rifinanziamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede disposizioni concernenti la metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto l'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'attribuzione di priorità nella concessione a comuni e province, il cui territorio sia compreso entro

i confini di parchi naturali, di finanziamenti per la realizzazione, fra l'altro, di strutture per l'utilizzazione del metano;

Visto l'art. 5-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 237, che autorizza la spesa di lire 80 miliardi per l'anno 1995 per il proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Vista la tabella *F* della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale è stato rideterminato l'art. 5-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 237, con stanziamento di lire 40 miliardi per l'anno 1995 e lire 40 miliardi per l'anno 1996, per il proseguimento del progamma generale di metanizzazione del Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85, che ha ridotto del 3% gli stanziamenti destinati alla prosecuzione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno per gli anni 1995 e 1996;

Vista altresì la legge 28 dicembre 1995, n. 550, che, alla tabella *F*, conferma lo stanziamento di lire 38,8 miliardi perr il 1996 destinato alla prosecuzione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno;

Viste le proprie delibere del 25 ottobre 1984, dell'8 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988, con le quali è stato approvato il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e l'articolazione dello stesso in più interventi operativi sulla base delle risorse finanziarie stanziate;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1989, con la quale sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma di metanizzazione del Mezzogiorno ed assegnate, su base regionale, le risorse finanziarie, nonché reso disponibile l'importo di lire 65 miliardi a valere sugli stanziamenti destinati alla metanizzazione del Mezzogiorno per una prima anticipazione del programma di metanizzazione della regione Sardegna relativamente alla realizzazione delle reti nelle città capoluogo, da esercire, temporaneamente, ad aria propanata;

Viste le proprie delibere del 30 luglio 1991, del 12 agosto 1992, del 7 aprile 1993 e del 16 marzo 1994 con le quali sono stati definiti i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento relative al programma generale di metanizzazione, sono state assegnate su base regionale le risorse finanziarie disponibili e sono state apportate alcune modifiche tecniche a detto programma;

Vista la propria delibera del 25 marzo 1992 concernente la realizzazione delle reti di distribuzione del gas nei capoluoghi provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, da esercire in via transitoria con miscela aria-G.P.L.;

Vista la propria delibera del 24 giugno 1994, con la quale il termine di presentazione delle domande di finanziamento da parte dei capoluoghi di provincia della regione Sardegna è stato definitivamente prorogato al 31 maggio 1995;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C/3848 dell'11 dicembre 1996 con la quale è stato approvato, nell'ambito del programma operativo «Energia» il sottoprogramma «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1 del quadro comunitario di sostegno 1994-1999;

Considerata la necessità di proseguire nell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno — 1° triennio operativo —, anche nelle regioni Marche e Lazio, già escluse dai finanziamenti di cui alle delibere di questo Comitato del 7 aprile 1993 e 16 marzo 1994, nonché di consentire la realizzazione degli interventi relativi alle reti di distribuzione del gas nei capoluoghi di provincia della regione Sardegna, impegnando le somme all'uopo disponibili;

Considerato che il comune di Nuoro non ha presentato la domanda di finanziamento entro il termine del 31 maggio 1995;

Considertato altresì che nella regione Sicilia risultano finanziati tutti gli interventi di metanizzazione relativi al primo triennio operativo per i quali sia stato presentato il progetto esecutivo entro i termini fissati dalla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988, ad eccezione di quello riguardante la città di Catania;

Ravvisata l'opportunità di procedere ad un aggiornamento dei parametri assunti a riferimento per la ripartizione su base regionale dei fondi disponibili, assumendo come obiettivo l'acceleramento del processo di metanizzazione nelle regioni con minore penetrazione in rapporto alla popolazione residente al 1993 secondo i dati dell'ultimo censimento;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato all'industria, commercio e artigianato;

Delibera:

1. L'importo di lire 38,8 miliardi previsti per l'anno 1995 dall'art. 5-*bis* della legge 23 dicembre 1994, n. 725, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché l'importo di lire 38,8 miliardi previsto per l'anno 1996 dall'art. 5-*bis* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono finalizzati al proseguimento del proramma generale di metanizzazione del Mezzogiorno — primo triennio operativo — di cui alla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988, considerato che tale programma si inserisce nel sottoprogramma «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1 del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 di cui alle premesse.

2. L'importo complessivo di lire 77,6 miliardi viene destinato al finanziamento delle reti urbane di distribuzione e suddiviso in lire 62 miliardi quale contributo in conto capitale e lire 15,6 miliardi quale contributo in conto interessi, salvo compensazioni.

Allo scopo di ripartire i fondi tra le regioni interessate alla prosecuzione del programma, viene assunta a riferimento l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante della presente delibera, elaborata in proporzione alla popolazone residente al 1993 nei comuni inclusi nel primo triennio operativo che abbiano presentato domanda di finanziamento, corredata dal progetto esecutivo, entro i termini fissati dalla delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988 che non abbiano ottenuto i relativi finanziamenti.

Di tale importo complessivo di lire 77,6 miliardi una quota di lire 3 miliardi è destinata alla regione Sicilia per la realizzazione di un primo lotto funzionale delle opere di metanizzazione della città di Catania.

3. Nell'ambito del programma di metanizzazione della regione Sardegna e nei limiti dello stanziamento di lire 65 miliardi destinato con delibera di questo Comitato del 25 marzo 1992 alla realizzazione delle reti di distribuzione di gas nei capoluoghi provinciali della Sardegna, è utilizzata la somma di lire 6 miliardi, resasi disponibile per la mancata presentazione da parte del comune di Nuoro entro i termini prefissati della domanda di ammissione ai benefici di legge, per finanziare i maggiori oneri risultanti dai progetti presentati dai comuni di Oristano e Sassari rispetto alle quote loro attribuite con la citata delibera, nella misura di lire 4 miliardi per la città di Oristano e di lire 2 miliardi per la città di Sassari.

4. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato procederà all'istruttoria delle domande a valere sulle risorse rese disponibili con la presente delibera e su quelle eventualmente residuate da precedenti stanziamenti sulla base della graduatoria delle domande stesse.

Per quei comuni singoli o bacini di utenza il cui territorio sia compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco nazionale o regionale si deve tener conto di quanto previsto al punto 4, della delibera di questo Comitato del 16 marzo 1994 e, contestualmente, si deve dare priorità a quei comuni appartenenti a bacini di utenza già parzialmente finanziati nel triennio operativo purché ogni singola iniziativa da finanziare sia provvista di allaccio ai metanodotti, ovvero le spese per la realizzazione di detto allaccio siano interamente a carico dei comuni o loro concessionari.

5. Le economie risultanti in sede di emissione del decreto di accertamento finale di spesa da parte del Ministero del tesoro, rispetto alle somme già impegnate per gli interventi inseriti nel 1° triennio operativo, relativi alla realizzazione delle reti urbane di distribuzione, degli adduttori secondari e delle opere di allacciamento, sono destinate alla prosecuzione del programma nelle regioni Marche e Lazio in proporzione alla tabella *B* allegata alla presente delibera che ne costituisce parte integrante, fino alla concorrenza di lire 18 miliardi.

6. Le agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 784/1980 non sono cumulabili con altre forme di contribuzione statali e regionali.

7. Per quanto non previsto dalla presente delibera, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni impartite da questo Comitato con delibere 27 febbraio 1981, 15 dicembre 1981, 27 aprile 1984, 25 ottobre 1984, 18 dicembre 1986, 11 febbraio 1988, 21 dicembre 1989, 25 marzo 1992, 30 dicembre 1992, 7 aprile 1993, 16 marzo 1994, 24 giugno 1994 e 13 marzo 1996.

Invita

il Ministro dell'industria a trasmettere a questo Comitato entro il 30 maggio 1997 una relazione sullo stato di attuazione complessivo del piano generale di metanizzazione - 1° triennio - approvato con delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988.

Accertato lo stato di attuazione nonché i finanziamenti nazionali e comunitari programmati fino al 1999 per detto programma, lo stesso Ministro dell'industria valuterà l'opportunità di una revisione degli obiettivi — anche a livello regionale — e delle conseguenti azioni previste nel piano di cui alla citata delibera di questo Comitato dell'11 febbraio 1988, nonché di una modifica delle procedure che consenta una semplificazione amministrativa ed una più rapida attuazione degli interventi.

Roma, 21 marzo 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 27 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 190

ALLEGATO

TABELLA *A*

REGIONE	1° triennio operativo Popolaz. residente al 1993 da servire	Percentuale di distribuzione regionale	Limite regionale delle risorse nazionali (miliardi di lire)
Abruzzo	71.202	14,2	10,6
Molise	27.480	5,5	4,1
Campania	126.496	25,2	18,8
Puglia	45.383	9,1	6,8
Basilicata	65.715	13,1	9,8
Calabria	164.618	32,9	24,5
TOTALE	500.894	100,0	74,6
Sicilia	Metanizzazione città di Catania		3
TOTALE GENERALE			77,6

TABELLA *B*

REGIONE	1° triennio operativo Popolaz. residente al 1993 da servire	Percentuale di distribuzione regionale (nel limite di lire 18 miliardi)
Lazio	160.378	91,2
Marche	15.508	8,8
TOTALE	175.886	100,0

97A4463

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 21 maggio 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hans Flodh console generale onorario del Regno di Svezia a Milano.

97A4472

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto n. 163/97 del 28 marzo 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità fino ad ora intestata alla società Cynamid Italia S.p.a., via Nettunense, 90, Aprilia, Codice fiscale 00130300874:

specialità: CACHET FIAT:

A.I.C. n. 000084018, confezione 6 cachets;

A.I.C. n. 000084020, confezione 10 cachets;

A.I.C. n. 000084032, confezione 10 confetti,

è ora trasferita alla società: Schiapparelli farmaceutici S.p.a., viale Sarca, 223 - 20126 Milano, codice fiscale 02660610011.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 210/97 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in via R. Lepetit, 8, Lainate (Milano), codice fiscale 00795960152:

specialità: AMBRAMICINA:

A.I.C. n. 008595062, 16 capsule 250 mg,

è ora trasferita alla società: la Farmochimica Italiana S.r.l., con sede in via del Gesù, 10, Milano (Milano), codice fiscale 09098120158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 217/97 del 16 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Cyanamid Italia S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale 00130300874:

specialità medicinale: ASPICHININA:

A.I.C. n. 002101018, 10 compresse;

A.I.C. n. 002101020, 20 compresse;

A.I.C. n. 002101032, «plus» 10 capsule;

A.I.C. n. 002101044, «plus» 10 bustine gran. efferv.;

A.I.C. n. 002101057, 10 compresse effervescenti,

e ora trasferita alla società Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede legale in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 228/97 del 19 maggio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora intestata alla società Laboratorio Terapeutico M.R. S.r.l., con sede in via D. Veneziano, 13, Firenze, codice fiscale 00482630480:

specialità medicinale: PSICOFAR:

A.I.C. n. 019481011, confezione 50 compresse,

è ora trasferita alla società Sifarma S.r.l., con sede legale in via Filippo Brunelleschi, 12, Milano, codice fiscale 07190270152.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 208/97 del 16 maggio 1997

Tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 45, Milano, codice fiscale 04845690157, sono ora trasferite alla società: Giorgio Zoja S.p.a., con sede in via Correggio, 43, Milano, codice fiscale 00738390152, con variazione della ragione sociale in Farmaceutici Formenti S.p.a.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 220/97 del 19 maggio 1997

Tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla Schiapparelli Farmaceutici S.p.a., con sede in viale Sarca, 223, Milano, codice fiscale 02660610011, sono ora trasferite alla società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada Sant'Emidio Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 477/97 del 20 maggio 1997

Specialità medicinale: RITMOCOR:

30 compresse laccate 275 mg, n. di A.I.C. 018075010;

40 compresse laccate, n. di A.I.C. 018075022.

Società: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., via Lungo l'Ema, 7 - località Ponte a Ema - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: lattosio mg 82, calcio lattato mg 20, polivinilpirrolidone mg 35, glicerilmonostearato mg 8, estere palmiticostearico del glicerolo eliminato, copolimero cationico di metacrilati mg 9,69, polimerizzati der. ac. metacrilico (Eudragit E) eliminato, talco mg 2,50, titanio biossido mg 2,50, polietilenglicole 6000 mg 0,50.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 504/97 del 28 maggio 1997

Specialità medicinale: ANTIFLU:

«400» 12 compresse 400 mg, n. di A.I.C. 016816050.

Società: Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, 20032, Cormano (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: amido di mais 44 mg, cellulosa microcristallina 96 mg, idrossipropilcellulosa 40 mg, gelatina 26 mg, magnesio stearato 2 mg, acido silicico colloidale 15 mg, idrossipropilmetilcellulosa 13,76 mg, etilcellulosa eliminato, dimethicone 200 0,01 mg, talco 8,21 mg, titanio biossido 5,32 mg, polietilenglicole 6000 2,7 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 511/97 del 28 maggio 1997

Specialità medicinale: SINECOD TOSSE SEDATIVO:

fl. soluz. contagocce 15 ml 0,2%, n. di A.I.C. 021483058.

Società: Zyma S.p.a., Corso Italia, 13 - 21047 Saronno (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: acido citrico (eliminato), glicerolo 26,0 g, saccarosio 17,0 g, anetolo 0,005 g, vanillina 0,1 g, etanolo 95% 0,475 g, metil -p-idrossibenzoato 0,100 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 487/97 del 26 maggio 1997

Oggetto provvedimento di modifica: modifica denominazione sociale.

La società Luitpold S.p.a. ha modificato la propria denominazione sociale in Sankyo Pharma Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano n. 157.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4492

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto di A.I.C. n. 191/97 del 7 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: PANCREASE nella forma e confezione: «HL» 100 capsule 387,45 mg in flacone; «HL» 100 capsule 387,45 mg in blister.

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, Borgo S. Michele, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Produttore: la produzione sarà effettuata dalla società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in Pessano con Bornago (Milano), via Martin Luther King n. 13.

Il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società Janssen - Cilag Farmaceutica Lda, con sede in Queluz de Baixo - Portogallo.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

100 capsule 387,45 mg in flacone;

A.I.C. n. 025205055 (in base 10) - 0S16BC (in base 32);

classe: «A nota 5», prezzo L. 30.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

100 capsule 387,45 mg in blister;

A.I.C. n. 025205067 (in base 10) - 0S16BC (in base 32);

classe: «A nota 5», prezzo L. 30.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: pancrelipasi 387,45 mg, corrispondente a non meno di: lipasi 25000 unità FIP, amilasi 22500 unità FIP, proteasi 1250 unità FIP;

eccipienti: olio di ricino idrogenato, silice precipitata, magnesio stearato, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa microcristallina, emulsione di simeticone (sostanza secca), copolimero dell'acido metacrilico tipo C (Eudragit L30 D, sostanza secca), talco, trietilcitrato, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

costituenti della capsula: gelatina, titanio biossido (E171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: insufficienza pancreatica associata a fibrosi cistica, pancreatite cronica, rimozione chirurgica parziale o totale del pancreas, by pass gastrointestinale, ostruzione del dotto pancreatico o biliare comune secondaria a neoplasia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di A.I.C. n. 242/97 del 26 maggio 1997

Specialità medicinale: HIBERIX nella forma e confezione: 1 flac. 1 dose vaccino liof+1 siringa preriempita si solvente, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuate dalla società SmithKline Beecham Biologicals S.A, sita in Rixensart (Belgio). Le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società SmithKline Beecham Biologicals S.A, sita in Rixensart (Belgio), Rue de l'Institut n. 89, sia dalla società titolare dell'A.I.C. presso la propria officina sita in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flac. 1 dose vaccino liof+1 siringa preriempita di solvente;

A.I.C. n. 031902012 (in base 10) - 0YFL9W (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: un flaconcino di polvere per sospensione iniettabile contiene:

principio attivo: polisaccaride PRP di Haemophilus influenzae tipo b coniugato a circa 30 µg di tossoide tetanico 10 µg;

eccipiente: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una siringa preriempita di solvente contiene: cloruro di sodio - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro malattie invasive causate da Haemophilus influenzae di tipo b secondo lo schema posologico indicato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 243/97 del 26 maggio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ELETTOLITICA EQUILIBRATA GASTRICA.

Confezioni: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 50 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 3,70, potassio cloruro g 1,30, ammonio cloruro g 3,70, acqua per preparazioni iniettabili q. b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml, 032600013/G (in base 10) - 0Z2VYF (in base 32);

flacone 100 ml, 032600025/G (in base 10) - 0Z2VYT (in base 32);

flacone 250 ml, 032600037/G (in base 10) - 0Z2VZS (in base 32);

flacone 500 ml, 032600049/G (in base 10) - 0Z2VZK (in base 32);

sacca PVC 50 ml, 032600090/G (in base 10) - 0Z2W0U (in base 32);

sacca PVC 100 ml, 032600052/G (in base 10) - 0Z2VZN (in base 32);

sacca PVC 250 ml, 032600064/G (in base 10) - 0Z2W00 (in base 32);

sacca PVC 500 ml, 032600076/G (in base 10) - 0Z2W0D (in base 32);

sacca PVC 1000 ml, 032600088/G (in base 10) - 0Z2W0S (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'A.I.C. dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 244/97 del 26 maggio 1997

Specialità medicinale: PARECID, nelle forme e confezioni: «500» IM 1 flacone 500 mg + 1 fiala solvente 2,0 ml, «1000» IM 1 flacone 1000 mg + 1 fiala solvente 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Baluardo La Marmora, 4, Novara, codice fiscale n. 01419800030.

Produttore: la produzione ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. nello stabilimento sito in via Dante Alighieri n. 71, Sanremo (Imola), sia dalla società Biopharma S.r.l. nell'officina farmaceutica sita in via Delle Gerbere, Santa Palomba (Roma); le operazioni di controllo possono essere effettuate sia dalla società GET S.r.l. nello stabilimento sito in via L. Ariosto n. 17, Sanremo (Imperia), sia dalla società Biopharma S.r.l. nell'officina farmaceutica sita in via Delle Gerbere, Santa Palomba (Roma).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» IM 1 flacone 500 mg + 1 fiala solvente 2,0 ml, A.I.C. n. 032806010 (in base 10) - 0Z953U (in base 32). Classe: «A - nota 55», prezzo L. 12.200, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

«1000» IM 1 flacone 1000 mg + 1 fiala solvente 2,5 ml, A.I.C. n. 032806022 (in base 10) - 0Z9546 (in base 32). Classe: «A - nota 55», prezzo L. 24.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

«500» un flaconcino da 500 mg contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico mg 540,5 (pari a cefonicid mg 500,0);

una fiala solvente contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 20;

eccipienti: acqua p.p.i.;

«1000» un flaconcino da 1000 mg contiene:

principio attivo: cefonicid bisodico mg 1081 (pari a cefonicid mg 1000);

una fiala solvente contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 25;

eccipienti: acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi particolarmente resistenti o da flora mista con presenza di Gram-negativi sensibili al Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici.

«Parecid» è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni.

In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di un'unica dose di 1 g di «Parecid» prima dell'intervento chirurgico riduce l'incidenza di infezioni post-operatorie da germi sensibili in pazienti sottoposti ad interventi chirurgici classificati come contaminanti o potenzialmente contaminanti, o in pazienti che presentino un reale rischio di infezione nella sede dell'intervento, fornendo una protezione dall'infezione durante tutto il periodo dell'intervento e per un periodo di circa 24 ore successive alla somministrazione.

Dosi supplementari di «Parecid» possono essere somministrate per ulteriori due giorni ai pazienti sottoposti ad interventi di artroplastica con protesi.

La somministrazione intraoperatoria (dopo la legatura del cordone ombelicale) di «Parecid» riduce l'incidenza di sepsi post-operatorie conseguenti al taglio cesareo.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 245/97 del 26 maggio 1997

Specialità medicinale: RAMIDOX nella forma e confezione: 20 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Errekappa euroterapici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A, codice fiscale 09674060158.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Janssen Pharmaceutica NV. 30 Turnhoutseweg - Beerse; le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuati dalla società Janssen - Cilag S.p.a. nello stabilimento sito in via C. Janssen, Latina.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 1 mg.

A.I.C. n. 029299017 (in base 10) - 0VY4B9 (in base 32).

Classe: «C».

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: ossi-loperamide 1,04 mg (equivalenti a 1 mg di ossi-loperamide anidra);

eccipienti: lattosio, amido di mais, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilcellulosa, amido di patata pregelatinizzato, polividone K 90, magnesio stearato, silice colloidale anidra, polisorbato 20 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Rarnidox» è indicato per il trattamento sintomatico della diarrea acuta e cronica. È indicato, inoltre, nei casi di parziale resezione chirurgica dell'intestino e per migliorare la continenza anorettale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 246/97 del 26 maggio 1997

Specialità medicinale: EPARINA CALCICA BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES nella forma e confezioni: 10 fiale - siringa 5.000 U.I. da 0,2 ml e 10 fiale - siringa 12.500 U.I. da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: società Biologici Italia Laboratories r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43, codice fiscale 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata sarà effettuata dalla società Alfa Wassermann p.a. presso lo stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

10 fiale - siringa 5.000 U.I. da 0,2 ml.

N. A.I.C.: 030706030 (in base 10) - 0X92CG (in base 32).

Classe: «A» prezzo: L. 16.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 fiale - siringa 12.500 U.I. da 0,5 ml.

N. A.I.C.: 030706042 (in base 10) - 0X92CU (in base 32).

Classe: «A» prezzo: L. 32.300, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni fiala - siringa 5.000 U.I. da 0,2 ml contiene:

principio attivo: Eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala - siringa 12.500 U.I. da 0,5 ml contiene:

principio attivo: Eparina calcica 12.500 U.I.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A4493

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto del Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori, in Milano

Con decreto ministeriale 22 aprile 1997 sono state approvate le modifiche allo statuto del «Consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori», con sede in Milano, agli articoli 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 17 che comportano, fra l'altro, il cambiamento della denominazione in «Consorzio camerale per il coordinamento dei mercati locali e dei servizi innovativi alle imprese».

97A4476

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia e seconda fascia, per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

prima fascia: un posto per il settore scientifico-disciplinare: L25D «museologia e critica artistica e del restauro», per la disciplina «metodologia della storia dell'arte».

Facoltà di lingue e letterature straniere:

seconda fascia: un posto per il settore scientifico-disciplinare: L23G «storia dell'Asia orientale», per la disciplina «Storia della Cina».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'Università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

97A4480

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500